

LABORATORIO DI FORMAZIONE SULTEMA DELLA ESECUZIONE PENALE

Rapporti fra magistratura di sorveglianza e giudice di cognizione e/o di esecuzione

PRIMO GRUPPO DI ARGOMENTI

- 1) Necessità della precisa determinazione della pena, nei casi di continuazione di reati.
- 2) Rateizzazione di pene pecuniarie.
- 3) Rapporti tra misure alternative e nuovo istituto della messa alla prova.

SECONDO GRUPPO DI ARGOMENTI

- 1) Misure di sicurezza.
- 2) Competenza in ordine ad art.11, art.18 ter e art.30 O.P. in relazione a soggetti detenuti in posizione giuridica plurima.

Rapporti magistratura di sorveglianza e ufficio del P.M

PRIMO GRUPPO DI ARGOMENTI

- 1. Sospensione dell'ordine di carcerazione delle pene superiori a 3 anni ma non superiori a 4, secondo i recenti interventi della Cassazione, ed eventuale rivalutazione d'ufficio degli ordini già emessi..
- 2. Sopravvenienza di cumuli e *perpetuatio iurisdictionis* del tribunale di sorveglianza già investito di istanza ex art. 656 co. 5 c.p.p.
- 3. Riparto di competenze tra PM e Magistrato di sorveglianza in caso di sopravvenienza di nuovi titoli nel corso dell'esecuzione di misure alternative (art.51 bis Ord.Penit.).
- 4. Applicazione della disciplina dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi ex L. 199/2010 e art.656 comma 5 c.p.p.

SECONDO GRUPPO DI ARGOMENTI

- 1. Individuazione della competenza a disporre il rinvio dell'esecuzione della pena ex artt.146 e 147 c.p. nei confronti di condannati liberi e, più in generale, attività del P.M. in caso di ordine di esecuzione per pene non sospendibili ex art.656 comma 5 c.p.p. nei confronti di soggetti versanti in condizioni particolari per salute, età ecc.
- 2. Conversione delle pene pecuniarie. La circolare del DOG del 4.8.17
- 3. Richieste di accertamento della pericolosità sociale per l'applicazione di misure di sicurezza

Sezioni Unite nr. 6296 dep. 10.02.2017

Se, riconosciuta la continuazione in executivis, il G.E. una volta individuato il reato più grave ex art. 187 disp. att. cpp., possa quantificare l'aumento di pena relativo ai singoli reati satellite, già uniti in continuazione dal giudice della cognizione, in misura superiore a quella originariamente indicata, fermo restando comunque che la pena complessiva non superi la somma delle pene inflitte con le due sentenze ex art. 671 co. 2 cpp. ?

S.U. 6296/2017, Nocerino: NO il GE in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal Giudice della Cognizione

Sezioni Unite nr. 28659 dep. 8.06.2017

Se il giudice dell'esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione ex art. 671, tra più violazioni di legge giudicate in distinte decisioni irrevocabili, sia tenuto, in sede di determinazione della pena, al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave (art. 81, primo e secondo comma, cod. pen.) o se in tale sede trovi applicazione esclusivamente la disposizione di cui all'art. 671, comma 2, cpp (limite rappresentato dalla somma delle pena inflitte in ciascuna decisione irrevocabile)?

S.U. 28659/2017, Gargiulo: NO il GE in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, fermo restando il criterio del 671 co 2 cpp, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave

CEDEVOLEZZA DEL GIUDICATO E PRINCIPIO DEL FAVOR REI

il giudicato è vincolante in sede di esecuzione e può essere superato soltanto a favore del condannato <u>S.U Gatto 4258/2014</u> (dopo che ha la Corte ha dichiarato incostituzionale il 69 co. 4 c.p. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90) afferma la possibilità di non tenere conto del giudicato per salvaguardare il principio del favor rei) la pronuncia *in executivis* non potrà essere mai in peius (SU 2017 Nocerino); in tal senso anche <u>SU 26259/2016</u> in tema di revoca del giudicato per intervenuta abolito criminis non rilevata dal giudice di cognizione (nella specie, del delitto di inosservanza dell'ordine di esibizione dei documenti da parte dello straniero irregolare)

raggiunto il limite del triplo, comunque non si creano sacche di impunità per ulteriori reati riconducibili in fase esecutiva al medesimo disegno criminoso in quanto i reatisatellite, individuati dopo il raggiungimento della soglia del triplo, non restano impuniti, dovendo il relativo aumento essere frutto della proporzionale riduzione degli aumenti precedentemente effettuati (SU 2017 Gargiulo)